

ACCORDO CONTRATTUALE TIPO TRA AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST E
CASA DI CURA SANTA ZITA DI LUCCA PER ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI
CURE INTERMEDIE

Tra

l'Azienda USL Toscana nordovest, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA _____, con sede legale in Pisa Via Cocchi 7/9, nella persona del Direttore Generale;

E

..... d'ora in poi Struttura, con sede legale
....., Cod. Fiscale e P.IVA nella persona del Legale rappresentante, nato a, domiciliato per la carica presso l'ente sopraindicato;

PREMESSO

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ss.mm.ii. recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria";
- il Decreto Lgs.196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato con D. Lgs. 101/18;
- la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, ss.mm.ii., "Disciplina del Servizio Sanitario Regionale", ed in particolare: art. 29, comma 1, art. 29, comma 3, art. 29, comma 5, art. 29, comma 6, e art. 76 "Erogazione delle prestazioni da parte delle strutture private";
- la Legge Regione Toscana 5 agosto 2009, n. 51 ss.mm.ii., "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il Decreto Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2016 n. 79/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009 n.51 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- il Piano Socio Sanitario Integrato Regionale 2018/2020 approvato con Delibera del Consiglio Regionale Toscano n.73 del 09.10.2019;
- il Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD);
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all'art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Delibera G.R.T. del 15.05.2017 n. 504 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017;
- la circolare ministeriale n. 6360 del 27 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il Decreto legge 17 marzo 2020 , n. 18 .Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
- connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 2 marzo 2020 - Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 04 marzo 2020 - Definizione delle strutture organizzative per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 8 del 06 marzo 2020 -Ulteriori Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n.16 del 18 marzo 2020 -Ulteriori misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Approvazione piano per la realizzazione di 280
- postazioni di cure intensive in toscana Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- la circolare del Ministero della Salute GAB 0002627-P- 01.03.2020 che prevede l'utilizzo delle strutture private accreditate dovrà essere valutato prioritariamente per ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19
- il D.P.C.M. n. 08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) (GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) 7
- l'autorizzazione rilasciata dal Comune di del e l'accreditamento rilasciato con Decreto dirigenziale R.T. n. del e Decreto Dirigenziale n.del

premesso che l'Azienda USL, a causa dell'emergenza Coronavirus, si trova nella necessità

- di incrementare temporaneamente la disponibilità del modello organizzativo definito cure intermedie per far fronte al maggior numero di utenti in dimissione ospedaliera e che tuttavia necessitano ancora di adeguati livelli assistenziali e/o comunque del rispetto di specifiche garanzie di distanziamento

Preso atto della nota la Regione Toscana con nota del AOOGR/455513/q.080.020 del 26/9/2017 in virtù della quale, transitoriamente, nelle more della definizione della specifica Intesa in conferenza Stato Regione, le strutture sanitarie autorizzate come C.3 "area di degenza" che si convenzioneranno per l'erogazione di prestazioni di cui alla tipologia D6 "strutture residenziali destinate ad accogliere pazienti nella fase post acuta alla dimissione ospedaliera", D7 "strutture residenziali extra ospedaliere a bassa complessità assistenziale (cure intermedie)" e D1 "strutture residenziali e semiresidenziali di riabilitazione funzionale" non dovranno procedere alla trasformazione dei relativi posti letto.

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

- Le parti convengono che oggetto del presente contratto è :
- Il servizio temporaneo di “Cure Intermedie” ed in particolare un numero massimo di 20 (posti) posti letto di Setting 1 – LOW CARE (riferimento Sezione D6 allegato A del Regolamento di attuazione della L.R.T. 51/2000) per far fronte alla necessità di incremento di posti di tale livello assistenziale nel corso dell'emergenza coronavirus;
- L'attività è erogata a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale; Ulteriori specifiche sono indicate nei successivi artt. 3, 4, 5.

ART. 2 – TIPOLOGIA D'ATTIVITA'

- Costituiscono normativa di riferimento la legge regionale 40/2005 e successive modificazioni e integrazioni; legge regionale 41/2005 e successive modificazioni e integrazioni, il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale 2018 - 2020; la deliberazione GRT 402/2004; le deliberazioni Giunta Regione Toscana 1002/2005, 1235/2012, 431/2013 e 909/2017.
- Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e della normativa di settore.
- Specifici accordi fra le parti potranno ulteriormente dettagliare gli elementi relativi all'esecuzione della presente convenzione.
- La Casa di Cura garantisce agli ospiti le prestazioni secondo gli standard previsti dalla normativa richiamata nel presente articolo, nonché della vigente disciplina in materia .La Struttura si impegna a mettere a disposizione dell'Azienda per le attività la Struttura, le attrezzature tecniche ed il personale qualificato, secondo quanto disposto dai requisiti organizzativi previsti nello stesso Regolamento 79/R.

ART. 3 MODALITA' OPERATIVE, DI ACCESSO E DI REGISTRAZIONE

- L'accesso avviene secondo le procedure aziendali, concordate con la Direzione Sanitaria della Azienda USL Toscana Nordovest e la zona di riferimento.

ART. 4 – TARIFFE E BUDGET DI SPESA

Cure intermedie

- Le cure intermedie sono remunerate nella misura di € 154/die ad effettiva presenza
- Il volume massimo previsto per un periodo stimato max di 14 settimane (presumibilmente fino al 31/5/2020 è di Euro complessivi max € 227.200
- Gli importi anzidetti potranno essere oggetto di verifica successiva per una eventuale compensazione con budget di prestazioni già assegnati e non utilizzati.

ART. 5 - MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

- La Struttura si impegna ad inviare all'Azienda Usl Toscana nordovest i riepiloghi mensili dell'attività svolta su supporto cartaceo.
-
- I riepiloghi dovranno contenere:
 - cognome, nome, data di nascita e codice fiscale dell'utente
 - comune di residenza anagrafica dell'utente
 - durata dell'inserimento (in giorni)
 - data di inizio e data eventuale di interruzione/cessazione del servizio.
 - motivazione della cessazione (es. decesso, rientro a domicilio, trasferimento ad altro servizio residenziale)
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) la Struttura provvederà alla fatturazione elettronica delle attività tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
- La fattura elettronica dovrà essere indirizzata al codice univoco identificativo dell'Azienda che è _____. Sarà cura dell'Azienda comunicare eventuali variazioni al codice univoco.
- La Struttura si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.
- Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.
- L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Struttura quanto previsto dai precedenti articoli a pagare le competenze regolarmente fatturate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.
- I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

ART.6 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA

- La Struttura si impegna a procedere alla fatturazione dell'attività, sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dal Responsabile Sanitario del contratto per l'Azienda.
- La Direzione della Casa di Cura è tenuta ad adempiere agli obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dalla Regione Toscana e a collaborare, nelle modalità richieste, con l'ASL TNO e gli altri Enti tenuti per legge alla raccolta dei dati sulle ammissioni e sull'andamento dei ricoveri.
-
- L'ASL TNO s'impegna ad installare nella Casa di Cura il software applicativo LIS per la gestione dei prelievi e referti di esami di patologia clinica ed addestrare il personale addetto al suo utilizzo. La Struttura impegna all'alimentazione del fascicolo elettronico secondo le indicazioni fornite dall'Azienda.

- ART. 7 - ELENCO DEL PERSONALE

- La Struttura comunicherà alla UOC Privato accreditato e trasporti sanitari, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con rapporto di lavoro subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Le eventuali modifiche verranno comunicate tempestivamente. Il primo elenco verrà consegnato all'Azienda in sede di stipula del contratto.

- Art. 8 - INCOMPATIBILITA'

- La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
- Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi a questa Azienda con le scadenze previste
- L'Azienda può richiedere alla Struttura la propria dotazione organica con la quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.
- La Struttura si impegna a consegnare tempestivamente la documentazione richiesta.
- E' fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs.vo 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.

- ART.9 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

- Le attività all'interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire da parte dell'utente consenso scritto al trattamento dei dati personali e sensibili. E' fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.
- Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.
- Gli obblighi relativi ad interventi, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico della Struttura che si impegna ad adeguare i locali, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

ART. 10 – CONTROLLI

- L'Azienda si riserva in ordine alle attività erogate di effettuare, mediante accessi diretti, attività di controllo e vigilanza sulla qualità dell'assistenza e sugli aspetti di carattere amministrativo. A tale scopo la Casa di Cura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta..

ART. 11 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

- 1. Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva.
- 2. L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC).
- La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

-

ART 12 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

- Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana nord ovest ed ha efficacia nei confronti di tutti gli iscritti al SSN.

ART. 13 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

- Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
- In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
- L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

- L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

- L'Azienda si riserva altresì la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui all'art. 4 del presente contratto ed in generale di quanto previsto dal citato Regolamento 79/R del 17.11.2016. Di fronte a tale violazione sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui ai parametri indicati. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza al suddetto obbligo, si procederà a sospendere il contratto.

- 2. Sospensione

- L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 5 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

- 3. Recesso

- Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

- L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura da parte dell'Azienda.

- 4. Risoluzione

- L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;

- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;

- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

- 5. Clausola risolutiva espressa

- Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di emergenza Covid-19

- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 4 addebitabile a responsabilità della Struttura;

- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Casa di Cura/Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;

- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 14– PRIVACY

- Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norme della D.Lgs. 196/2003 e del “Regolamento attuativo del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003” adottato con delibera del Direttore Generale n. 173/2018 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”.
- La Struttura si impegna, altresì, al rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento Europeo Privacy n° 2016/679 del 27.4.2016.
- La Struttura nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati dovrà osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste.
- La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dal D. Lgs.196/03 ed in particolare dovrà informare l'Azienda in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
- In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Azienda committente o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso dell'Azienda stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.

ART. 15 – POLIZZE ASSICURATIVE

- A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda dalla Struttura con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati o altre forme previste (autoassicurazione) e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento della attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

- Il soggetto contraente è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Nordovest adottato con Deliberazione n. del e pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente”.

ART. 17 - FORO COMPETENTE

- Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Pisa.

ART. 18 - DECORRENZA

- Il presente contratto produce effetti per il periodo di emergenza COVID 19 e comunque non oltre il 31/5/2020 .E' fatta salva la possibilità di proroghe in funzione della durata dell'emergenza.
- L'Azienda USL Toscana nord ovest ha facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto per intervenute modifiche organizzative o derivanti da disposizioni nazionali.
- L'Azienda USL Toscana nordovest ha altresì facoltà di prorogare tale servizio qualora la situazione epidemiologica sul territorio richieda la prosecuzione di tale misura sanitaria
- Le parti si danno reciprocamente atto che, nelle more della sottoscrizione del presente accordo contrattuale, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi durante la sottoscrizione.

- ART. 19 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

- Considerato che la Casa di Cura a seguito dell'improvvisa e non programmata chiamata da parte di ESTAR di un numero significativo di Infermieri professionali e di O.S.S., potrebbe trovarsi in carenza di personale per garantire la regolare attività la stessa si riserva di ridurre le attività sulla base dell'organico effettivo necessario per il mantenimento dei parametri di assistenza.

- ART. 20 – RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

- L'attività è pianificata e svolta in stretta collaborazione tra la Casa di Cura/Struttura , il Direttore Sanitario della AUSL Toscana nordovest ed il Responsabile della zona di competenza .

- ART. 21 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

- Il presente contratto, che consta di n. pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.
- Le spese di bollo ove previste sono a carico della Struttura e potranno essere assolte in modo virtuale nelle modalità previste dalla legge. In tal caso l'Azienda acquisirà copia dell'avvenuto pagamento contestualmente all'invio del contratto sottoscritto.

- Letto, approvato e sottoscritto

- per l'Azienda USL Toscana

- per Casa di Cura

-

-

- (documento firmato digitalmente)

- (documento firmato digitalmente)

-

-

Per espressa accettazione art.

-

-

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MARIA BARTOLOZZI

DATA FIRMA: 08/04/2020 10:24:24

IMPRONTA: 61383764333434316134346539373431643862336339643530653034306331643465666231343633